

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5929 del 25/11/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta MA.GE.MA. s.c.a. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di macellazione e lavorazione carni (Punto 6.4a e 6.4b1 ALL. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Ravenna, via Bevano n. 3. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6034 del 22/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e SMI, L.R. 21/04 e SMI. DITTA MA.GE.MA. S.C.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI (PUNTO 6.4A E 6.4B1 ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BEVANO N. 3. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta MA.GE.MA. Soc. coop. agr. con sede legale in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3 (P.IVA 01153060395) risulta in possesso, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015, successivamente rettificato per errore materiale con il provvedimento n. 5104 del 20/12/2016 e per aggiornato con provvedimento n. 651 del 12/02/2020 per modifica non sostanziale;

CONSIDERATO che:

- MA.GE.MA. Soc.coop. Agr. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 e artt. 16 e 17 della L.R. 26/2004 per la realizzazione di un impianto di cogenerazione da fonti convenzionali di potenza pari a 2.539 kWe per produzione di energia elettrica con recupero termico per produzione di acqua calda pari a 2.601 kW da realizzare nella propria installazione in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano 3, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna il 06/08/2021 con PG/2021/122580;
- il progetto presentato ricomprende, quale endoprocedimento dell'istanza di Autorizzazione Unica, la modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata con provvedimento n. 3591 del 23/11/2015 e smi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che in data 04/08/2021 la ditta MA.GE.MA. s.c.a. ha presentato, anche attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PG/2021/122792 del 05/08/2021), comunicazione di modifica del provvedimento sopra richiamato, certificando l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 19/07/2021 pari a 250 €);

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 22851/2021, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";

- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: “Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- Decreto Legislativo del 30/05/2008 n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- Legge Regionale n. 26 del 23/12/2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- con Determina Dirigenziale n. **3591 del 23/11/2015** è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, riesame con modifiche non sostanziali, alla ditta **MA.GE.MA. s.c.a.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3, nella persona del suo gestore, per la prosecuzione dell'attività di macellazione e lavorazione carni, di cui ai **Punti 6.4a e 6.4b1 dell'allegato VIII al D.Lgs 152/06 e smi** (“Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg/giorno”; “Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg/giorno”);
- con Determina Dirigenziale n. 5104 del 20/12/2016 è stato rettificato per errore materiale l'atto di AIA richiamato al punto precedente, successivamente aggiornato con Determina Dirigenziale n. 651 del 12/02/2020 per modifica non sostanziale;
- con nota PG/2021/122792 del 05/08/2021 la ditta MA.GE.MA. s.c.a. ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, comunicazione di modifica non sostanziale relativa a:
 - installazione di un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a metano, di potenza termica nominale pari a 5,781 MW_t (potenza termica recuperabile nominale pari a 2,601 MW_t), in sostituzione di quello preesistente avente potenza termica nominale pari a 5,142 MW_t;
 - realizzazione di tutte le interfacce meccaniche/elettriche necessarie alla connessione con lo stabilimento;
- tali modifiche non comportano variazioni della capacità produttiva e/o del ciclo di lavorazione;
- la realizzazione e la proprietà del nuovo impianto di cogenerazione è in capo ad una società terza che, a fronte di un contratto sottoscritto dalle parti, si impegna a fornire a MA.GE.MA s.c.a il servizio di erogazione di energia elettrica e termica e a gestirlo comprendendo le attività di manutenzione;
- **indipendentemente dai contenuti del contratto sopra richiamato, ai fini IPPC-AIA il gestore è identificato in MA.GE.MA. Sca nella persona del suo legale rappresentante, come specificato nel seguito;**
- con nota PG/2021/169438 del 04/11/2021, è stata acquisita la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna sul Piano di Monitoraggio e Controllo;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziale e che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

PRESO ATTO della comunicazione assunta al PG/2020/84777 del 12/06/2020 relativa al cambio di titolarità nella gestione dell'impianto, per cui a partire dal 11/06/2020 il nuovo gestore ai fini IPPC-AIA risulta essere il Sig. Umberto Re;

RISCONTRATO che in seguito a comunicazione di modifica assunta al PG/2020/105816 del 22/07/2020, MA.GE.MA sca ha provveduto a sostituire l'esistente vasca in cemento armato per l'accumulo di acqua destinata ad approvvigionamento idrico per lo stabilimento, con 7 serbatoi in vetroresina verticali, 2 dei quali per l'accumulo di acqua grezza e i restanti 5 per l'acqua trattata;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata dalla **ditta MA.GE.MA. s.c.a.** (partita IVA 01153060395) e richiamate nelle premesse del presente provvedimento, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento per le parti interessate del provvedimento n. 3591 del 23/11/2015, come già rettificato dal provvedimento n. 5104 del 20/12/2016 e aggiornato dal provvedimento n. 651 del 12/02/2020;
2. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta MA.GE.MA. s.c.a.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano 3, P.IVA 01153060395, nella persona del suo gestore, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, a seguito di modifica non sostanziale, **per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC** di macellazione e lavorazione carni, **di cui ai punti 6.4.a e 6.4b1** dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, **come di seguito indicato:**

2.1) al paragrafo D2.4.2) Emissioni convogliate, della Sezione D, dell'Allegato "Condizioni dell'AIA", al provvedimento n. 3591 del 23/11/2015, come rettificato dal provvedimento n. 5104 del 20/12/2016 e aggiornato dal provvedimento n. 651 del 12/02/2020, è aggiunto il seguente punto di emissione, con la relativa prescrizione:

Punto di emissione ED – cogeneratore (nuova installazione)

Portata massima	9.090	Nm ³ /h
Durata	20	h/g
Altezza minima	12	m
Temperatura	120	°C
Sezione	0,29	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	30	mg/Nm ³
NOx	95	mg/Nm ³
CO	240	mg/Nm ³
NH ₃	4	mg/Nm ³
SOx	15	mg/Nm ³

Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Il valore limite di emissione per il parametro SOx si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

Per il punto di emissione ED, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs152/06 e smi, deve essere **comunicata con almeno 15 giorni di anticipo la data prevista per la messa in esercizio, entro 30 giorni dalla quale devono essere avviate le operazioni di messa a regime**; l'avvio delle operazioni di messa a regime deve essere preventivamente comunicato e per il loro svolgimento la ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli in un periodo di 10 giorni, a partire dalla data comunicata. Entro 60 giorni dal loro svolgimento devono essere trasmessi gli esiti dei controlli effettuati per la messa a regime.

2.2) con la messa in esercizio del nuovo cogeneratore, deve essere sospesa l'attività del cogeneratore esistente (afferente al punto di emissione EC) e, in seguito alla messa a regime del punto di emissione ED (nuovo cogeneratore) deve essere avviata la sua dismissione; i due sistemi di cogenerazione non devono funzionare in contemporanea, se non per le eventuali operazioni/attività di messa a punto del nuovo sistema al solo scopo di mantenere continuità nella fornitura di energia elettrica e vapore per l'installazione di MA.GE.MA; contestualmente alla comunicazione di avvio delle operazioni di messa a regime deve essere trasmesso il cronoprogramma delle attività di dismissione e smantellamento del cogeneratore esistente; a conclusione delle attività di smantellamento del cogeneratore esistente dovrà

essere presentata una attestazione di avvenuta dismissione; il cronoprogramma delle attività di dismissione e smantellamento e l'attestazione di avvenuta dismissione devono essere trasmessi ad ARPAE SAC Ravenna;

2.3) per il punto di emissione **ED** deve essere previsto un **monitoraggio con frequenza semestrale** per i parametri **Polveri, NOx e CO** e con **frequenza annuale** per il parametro **NH₃**, i cui risultati andranno opportunamente registrati (come già previsto in AIA per gli altri punti di emissione convogliati) e riportati nel report annuale;

2.4) le manutenzioni del motore e del sistema di abbattimento installati dovranno essere opportunamente registrate;

2.5) il paragrafo D2.7) Emissioni nel suolo, della Sezione D, dell'Allegato al provvedimento n. 3591 del 23/11/2015, è sostituito dal seguente:

D2.7) EMISSIONI NEL SUOLO (aspetti generali, limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)

Aspetti generali

L'attività in oggetto non prevede nessuna emissione diretta nel suolo, sono presenti:

- un serbatoio interrato dove vengono raccolte le acque meteoriche,
- due pozzi per l'emungimento di acqua dal sottosuolo,
- serbatoi fuori terra per lo stoccaggio di materie prime,
- serbatoi fuori terra per il recupero degli oli esausti dagli impianti di cogenerazione presenti nello stabilimento;
- due serbatoi per lo stoccaggio di acqua (SE141 e SE142, legati al funzionamento del nuovo cogeneratore);
- un serbatoio per lo stoccaggio di soluzione con urea (SE041, funzionale al nuovo cogeneratore e al controllo delle relative emissioni in atmosfera, dotato di intercapedine con sistema di monitoraggio delle perdite).

Monitoraggio e controllo

Serbatoi di stoccaggio		
Controllo	Frequenza	Registrazioni
Tenuta ed eventuale manutenzione	Quinquennale	Annotazione su apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità di controllo. Report annuale previsto al paragrafo D2.3).
Livello del gasolio	Mensile	
Livello dell'olio esausto, proveniente dagli impianti di produzione energia destinato a recupero, raccolto in contenitore dedicato	Quindicinale	
Manutenzione del sistema di controllo del serbatoio urea SE041	Annuale	

2.6) al paragrafo D2.8) Rumore, sotto paragrafo Prescrizioni, della Sezione D, dell'Allegato al provvedimento n. 3591 del 23/11/2015 viene aggiunto il seguente punto:

- Quando il nuovo impianto di cogenerazione entrerà in funzione occorrerà effettuare un collaudo acustico sulle effettive emissioni sonore, aggiornando il documento di impatto acustico sulla base dei dati sperimentali effettivamente rilevati, dando comunicazione formale del collaudo 15 gg prima che questo avvenga.

2.7) il sotto paragrafo "Verifica di conformità e rispetto dei limiti", riportato al paragrafo D3.1.1) Emissioni in atmosfera, della Sezione D, dell'Allegato al provvedimento n. 3591 del 23/11/2015 e smi, è sostituito dal seguente:

Criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni, il gestore deve attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte Quinta – Allegato VI. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento

individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dall'Allegato VI punto 2.3) nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Per quanto riguarda la valutazione dei valori limite di emissione relativamente alle misurazioni discontinue, se non diversamente espresso nell'AIA, i valori limite di emissione si intendono rispettati se nessuno dei valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 1 ora supera il rispettivo limite di emissione.

La valutazione viene eseguita previa sottrazione dell'incertezza di misura; nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione precedentemente esposta.

3. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3591 del 23/11/2015, come rettificato dal provvedimento del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Ravenna n. 5104 del 20/12/2016 e aggiornato dal provvedimento n. 651 del 12/02/2020;**
4. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
5. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
6. **di dare atto infine che il presente atto di aggiornamento dell'AIA n. 3591 del 23/11/2015 e smi viene ricompreso ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b) della LR n. 26/2004 dall'Autorizzazione Unica (AU) in corso di istruttoria ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 e dell'art. 16, comma 2, lettera a, della LR 26/2004, assumendo efficacia a seguito del rilascio del provvedimento di AU;**

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"
Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.